



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale n° 10 dell' 1 Agosto 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DOMANDE DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE - CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - SCISSIONE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le richieste di cambio di Denominazione, cambio di Denominazione e Sede Sociale e Scissione, proposte dalle società di seguito elencate:

CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Matricola	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
66113	A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO	A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO
944189	A.S.D. BOSCOLANDIA	A.S.D. BFB ROVITO
952488	A.S.D. SOCCER ACCADEMY	A.S.D. SOCCER LAB ACADEMY
941677	A.S.D. SEGATO	SSDARL SEGATO
947750	A.S.D. VIGOR 1919	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
941465	F.C.D. REAL SANT AGATA	F.C.D. SANT AGATA CALCIO 1948
937972	A.S.D. BORGO GRECANICO APS ETS	A.S.D. MELITO
933884	A.S.D. CHIARAVALLE CALCIO	A.S.D. CHIARAVALLE
938927	F.C.D. LUZZESE 1965	POL. LUZZESE CALCIO 1965
953497	A.S.D. SPORTING CLUB LAMEZIA C5	A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5

CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione	Nuova denominazione	Vecchia sede	Nuova sede
936562	A.S.D. ROCCELLETTA	A.S.D. CITTA DI CATANZARO C5	BORGIA (CZ)	CATANZARO
946256	A.S.D. NICOTERA	A.S.D. VIRTUS ROSARNO	LIMBADI (VV)	ROSARNO (RC)
933093	A.S.D. NUOVA CALIMERA	A.S.D. REAL MILETO	SAN CALOGERO (VV)	MILETO (VV)
954410	A.S.D. FUTSAL ACRÌ C5	A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	ACRÌ (CS)	LUZZI (CS)
938564	A.S.D. NUOVA INDOMITA COLOSIMI	A.S.D. ATLETICO BIANCHI	COLOSIMI (CS)	BIANCHI (CS)

SCISSIONE

Matricola e denominazione società scissa	Matricola e denominazione società beneficiaria
952817 A.S.D. SOCCER MONTALTO	954850 A.S.D. CITTA DI ACRÌ C5

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 29 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Interpello di un'Associazione Sportiva Dilettantistica - Trattamento tributario corsi sportivi per bambini - Risposta dell'Agenzia delle Entrate

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 29 – 2022

Oggetto: Interpello di un'Associazione Sportiva Dilettantistica -Trattamento tributario corsi sportivi per bambini – Risposta dell'Agenzia delle Entrate –

Con la Risposta n. 393/2022 del 27 luglio 2022 ad un interpello promosso da una ASD riguardo al trattamento tributario applicabile ai corrispettivi dei corsi di nuoto impartiti dalla stessa ASD ai bambini, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i corrispettivi stessi non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA e che, pertanto, ad essi l'imposta si applica nella misura ordinaria del 22 per cento.

Trattasi di una importante pronuncia dell'Agenzia delle Entrate che fa seguito ad altri documenti di prassi (Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, Risoluzioni n. 308/E del 5 novembre 2007, n. 382/E del 14 ottobre 2008) e ad alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea. Inoltre, con la risposta n. 162/2020 ad un interpello (corsi di volo per ottenere la licenza di privato) è stato ribadito che non compete l'esenzione da IVA ai corsi che non siano destinati ad un riconoscimento professionale.

Tuttavia va rilevato che precedentemente (R.M. 30 dicembre 1993, n. III-7-551 – DD.AA,GG e Cont. Trib.; Direz Reg. Toscana A/E nota n. 223424; Risoluzione A/E n. 129 del 18 settembre 2001, Risoluzione A/E n. 53 del 15 marzo 2007 e n. 47 del /E del 18 aprile 2011), l'Amministrazione Finanziaria si era dimostrata possibilista circa l'applicabilità ai corsi sportivi dell'esenzione IVA recata dall'art. 10, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le *"prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo Settore di natura non commerciale, insegnamento scolastico o universitario....."*

Il successivo indirizzo dell'Agenzia delle Entrate è conseguente alla normativa europea (art. 132, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006) e ad alcune sentenze della Corte di Giustizia (cause C-473/08 del 28 gennaio 2010, C-699/15 del 4 maggio 2017, C-449/07 del 2019, C-373/19 del 21 ottobre 2021)

L'Agenzia delle Entrate, nelle motivazioni del suo assunto, ha riportato proprio la sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, che ha statuito, tra l'altro, che *l'insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all'apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale di per se stesso, alla trasmissione di conoscenza e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario, e, conseguentemente, la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto che invece costituisce requisito per l'esenzione dall'IVA.*

In occasione della Risposta n. 162 del 1° giugno 2020 ad un interpello concernente le lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, *solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota. Tali corsi, in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA), perché volti a trasmettere conoscenze*

utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota. Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, si ritiene, conclude l'Agenzia delle Entrate, che i corsi di nuoto impartiti dalla ASD instante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione di "insegnamento scolastico o universitario" come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dalla ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura del 22 per cento.

Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'interpello promosso dalla ASD per i corsi di nuoto, ovviamente hanno valore e sono applicabili anche a tutti gli altri corsi relativi alle varie discipline sportive e, tra questi, pertanto, **ai corsi di calcio posti essere dalle ASD calcistiche.**

Tuttavia, è opportuno tenere presente che l'art. 143, comma 1, del TUIR, prevede che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono da considerarsi commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali, dalle Associazioni Sportive senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

La Scuola Calcio, che oggettivamente è di natura commerciale come attività didattica, può non essere classificata attività commerciale ai sensi del citato art. 143, in quanto rientrante tra le finalità istituzionali della ASD e semprechè venga svolta sull'impianto gestito dall'Associazione stessa per l'espletamento della propria attività sportiva, concretizzando così il requisito della mancanza di una specifica organizzazione. Necessita, però, inoltre, che i corrispettivi della scuola non eccedano i costi occorrenti per espletare l'attività didattica stessa.

Va, poi, comunque considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 148 TUIR, **per le ASD** l'attività didattica (Scuola Calcio, Nuoto, ecc.) non è considerata commerciale se svolta in attuazione delle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici degli iscritti, associati o partecipanti a condizione, però, che lo Statuto sia correttamente predisposto. L'importo percepito a titolo di retta dagli allievi, dovrebbe, pertanto, per effetto del combinato disposto del comma 3 del medesimo art. 148 TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, essere completamente detassato sia ai fini IRES che IVA.

Infatti, è da ritenere che la non commercialità dell'attività didattica – Scuola Calcio – possa discendere dal dettato normativo dell'art. 148 TUIR, terzo comma, laddove viene considerata non commerciale l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Pertanto, l'attività formativa della Scuola Calcio può essere considerata **decommercializzata** se espressamente prevista dallo Statuto e svolta per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali nei confronti degli allievi della Scuola che possono essere considerati "partecipanti". Pertanto, poiché le somme versate dagli... o **partecipanti** non costituiscono reddito imponibile, dovrebbe seguirne che tra queste somme possano rientrare anche le iscrizioni annuali degli sportivi dilettanti che fruiscono dei servizi didattici, le quali, pertanto, non dovrebbero essere considerate imponibili a norma dell'art. 148, comma terzo del TUIR e non soggette a IVA ai sensi del quarto comma dello stesso art. 148.

Le considerazioni sopra riportate, che portano a soluzioni differenti da quelle dell'Agenzia delle Entrate, almeno per quanto riguarda soltanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche, destinatarie dell'art. 148 TUIR, necessitano, però, di un ulteriore approfondimento e chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.